

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE - INDENNIZZO RISARCITORIO EROGATO IN ESECUZIONE DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI PROSSIMITÀ

Risoluzione n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 15 febbraio 2018, sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta tassazione degli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità (ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 138 del 2011). L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le indennità e le retribuzioni corrisposte ai lavoratori in base ai predetti contratti, finalizzati a ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, essendo sostitutive di reddito di lavoro dipendente, devono essere assoggettati alla ordinaria disciplina prevista dal TUIR per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, con l'obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute di legge.

CESSIONE DI CREDITO - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 16 febbraio 2018

Con la Risoluzione n. 17/E del 16 febbraio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti inerenti l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

In particolare, rispondendo ad una richiesta di interpello riguardante la stipula di un atto di cessione di credito garantito da ipoteca - assoggettato al regime fiscale di esenzione, con applicazione dell'imposta sostitutiva - da parte di una Banca e in favore di una società, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione del predetto credito, unitamente al trasferimento della garanzia ipotecaria conseguente alla cessione stessa, rientra nel regime sostitutivo di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del 1973.

È stato chiarito, inoltre, che, ai fini dell'applicabilità della predetta disposizione, anche l'atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva - e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria - dalla Banca a favore di una società può beneficiare dell'effetto sostitutivo previsto dal citato art. 15, non essendo necessario, quindi, che entrambe le parti del contratto rivestano la qualifica di azienda o istituto di credito.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – AGEVOLAZIONI APPLICABILI AL COLTIVATORE DIRETTO (CD) E ALL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP), ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA E GIÀ TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO AGRICOLO

Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 28 febbraio 2018

Con la Risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) ha fornito alcuni chiarimenti inerenti la corretta applicazione della normativa afferente la disciplina agevolativa relativa all'imposta municipale propria (IMU) nei confronti di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo.

Dopo aver chiarito che, per coloro che sono qualificati come CD o IAP, la legge prevede l'obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività con abitualità e prevalenza, e che, tale obbligo di iscrizione, non viene meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico, per quanto concerne l'imposta municipale propria (IMU), l'Amministrazione finanziaria evidenzia che la disciplina che regola tale imposta contempla espressamente l'ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura.

Pertanto, ai fini IMU, sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

STUDI DI SETTORE

Approvazione dei correttivi di "cassa" per l'anno d'imposta 2017


Ai fini della corretta applicazione degli studi di settore in relazione alle imprese in contabilità semplificata, la Commissione degli Esperti per gli studi di settore, durante la riunione tenutasi il 28 febbraio 2018, ha approvato i nuovi correttivi per la gestione dei soggetti con determinazione del reddito per cassa, per il periodo di imposta 2017.

Nello specifico, i nuovi correttivi, che modificano le soglie minima e massima, riguarderanno 38 indicatori - relativi ai margini, alla redditività, alla gestione del magazzino e all'utilizzo degli impianti - per i quali la determinazione dei valori soglia di coerenza può essere influenzata dal passaggio al regime di "cassa".

Inoltre, per stimare gli effetti di tale passaggio, ai risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, viene prevista l'applicazione dei seguenti correttivi:

- › correttivo strutturale di "cassa";
- › correttivo di "cassa" relativo alle vendite "B2B", che tiene conto della lunghezza dei tempi di pagamento relativi a tale tipologia di vendita;
- › correttivo di "cassa" relativo alle vendite "B2PA", che tiene conto della lunghezza dei tempi di pagamento relativi a tale tipologia di vendita;
- › correttivi settoriali di "cassa", che tiene conto della durata media dei crediti e dei debiti, specifica del cluster di riferimento;
- › correttivi territoriali di "cassa", che tiene conto della durata media dei crediti e dei debiti, specifica del territorio.

Si precisa che, ciascuno dei predetti correttivi, può comportare una variazione dei ricavi stimati dallo Studio di Settore e tale variazione si applica sia al ricavo puntuale che al ricavo minimo.



NUOVE REGOLE PROCEDURALI PER LE ISTANZE DI INTERPELLO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2018

A seguito della riorganizzazione delle strutture centrali dell'Agenzia delle Entrate, la "Divisione Contribuenti" diventa l'unica struttura alla quale inviare le diverse tipologie di interpello.

A tal fine, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2018, sono state modificate le regole procedurali per la presentazione delle istanze di interpello ai sensi dell'articolo 11 dello "Statuto dei Diritti del Contribuente", delle istanze da parte di coloro che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero (cosiddetti neo residenti), delle istanze da parte dei contribuenti che presentano interpello sui nuovi investimenti e, infine, delle istanze da parte dei soggetti ammessi al regime di cooperative compliance (adempimento collaborativo), che, quindi, dovranno essere indirizzate alla "Divisione Contribuenti".

Per la trasmissione delle istanze, è previsto un unico indirizzo di Posta elettronica Certificata (interpello@pec.agenziaentrate.it), mentre, per gli interPELLI da parte dei soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo, occorre fare riferimento all'indirizzo Pec indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello per l'adesione.

I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, possono utilizzare, invece, il seguente nuovo indirizzo di posta elettronica libera div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

EVENTI SISMICI DEL 2016 CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA – SOSPENSIONE DELLE RITENUTE E RIPRESA DELLA RISCOSSIONE

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 marzo 2018

Con la Risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di ripresa della riscossione delle ritenute sospese in relazione a quei soggetti che risiedono nei comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, evidenziando come il diritto alla ripresa in forma rateizzata sussista anche nel caso di soggetti che, pur avendo richiesto ed ottenuto l'applicazione della c.d. busta paga pesante, abbiano successivamente revocato la sospensione ovvero, in fase di ripresa della riscossione, risultino inoccupati o deceduti.

Viene precisato, al riguardo, che i soggetti interessati dalla sospensione delle ritenute sono i percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pubblico, di pensioni e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Quindi, i sostituti d'imposta, che a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici non hanno operato le ritenute, devono operare il conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto) e indicare nella Certificazione Unica (CU) l'ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese, per consentire ai contribuenti, che hanno fruito delle previste agevolazioni, di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti.

Il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.

Nel caso, invece, di decesso del soggetto che ha richiesto la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d'imposta.

